



COMUNE DI BIELLA

REGOLAMENTO

**ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Arch. Alberto Cecca

Approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 27.0/2021

Articolo 1. Composizione

1. La “Commissione locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/08, con competenze tecnico scientifiche, incaricato di esprimere i pareri previsti dall’art.148, comma 3, del codice dei beni culturali del paesaggio.
2. La Commissione è composta da cinque componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:
 - a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità da questa stabilite;
 - c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attinenti alle discipline di cui alla lettera a)

Nella commissione non potrà essere nominato più di un componente non laureato.

3. Gli stessi Componenti devono rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate e devono aver maturato esperienza lavorativa nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
4. I Componenti possono essere scelti tra i tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni purché non alle dipendenze del Comune di Biella, in possesso dei titoli richiesti al comma 2);
5. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza maturata, nonché le ulteriori esperienze professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Nel caso di esperienza lavorativa nell’ambito della libera professione, i *curricula*, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;

Nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i *curricula* devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di

paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. La Giunta Comunale provvede al suo rinnovo nel termine di 45 giorni dalla scadenza. Nel provvedimento di nomina della commissione dovrà essere verificata l'insussistenza di precedenti incarichi nell'ambito della medesima commissione che, sommati alla durata del nuovo mandato, configurino un periodo superiore a dieci anni consecutivi del mandato.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula e dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere.
4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. Vi è interesse all'argomento quando il Componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista

6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente, in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni; la Giunta Comunale ne farà la sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al rinnovo della Commissione locale per il paesaggio.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i..
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente.

In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.

2. La Commissione, su convocazione del Responsabile del procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 241/90 e s.m.i., si riunisce, anche in modalità telematica, ogni volta che il Responsabile del Procedimento stesso lo ritenga necessario.
3. La convocazione avviene tramite nota spedita a mezzo posta ordinaria, consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica, copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario o delegato comunale, questi non ha diritto di voto. Tale responsabile svolgerà altresì funzione di "Istruttore/Relatore".
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige un verbale per ogni pratica esaminata e lo sottoscrive assieme ai membri della Commissione.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, e predispone gli atti necessari da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
3. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio, in quanto organo collegiale consultivo qualificato e, in secondo luogo, in quanto struttura tecnica non stabilmente inserita nel modello organizzativo comunale, deputata a rendere il parere di competenza sui procedimenti paesaggistici alla struttura comunale responsabile di tali procedimenti soddisfa la richiesta condizione di differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio.

4. Il responsabile del procedimento urbanistico edilizio può pertanto coincidere con il responsabile di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio e documentale, non oltre la successiva seduta utile, dopo il deposito delle eventuali integrazioni documentali o di istruttoria richieste, e comunque nei termini richiamati nell'art.7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
2. In caso di modificazione o abrogazione e/o sostituzione dei riferimenti legislativi sopra menzionati, il presente regolamento si intende automaticamente modificato, senza che necessiti di nuova approvazione, a meno che tali variazioni non incidano sul funzionamento e sulla composizione della Commissione.